



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Fallimentare Ufficio di Monza

TERZA SEZIONE CIVILE

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Caterina Rizzotto,

vista la proposta di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012 depositata in cancelleria in data 9.8.2021 ed integrata in data 10.8.2021 su impulso della Cancelleria, da

residente in

ai presenti fini elettivamente domiciliata:

Vista la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. di Sesto San Giovanni

Ritenuto che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, in ragione della residenza della debitrice in

Rilevato che la sig.ra ha chiesto di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio deducendo di trovarsi in una condizione di sovraindebitamento, a causa delle difficoltà finanziarie incontrate a seguito della separazione di fatto dal marito, avvenuta in data 23.5.2019 (cfr. doc. 22), e del coinvolgimento dello stesso nella causazione della morte di un motociclista e del terzo trasportato in data 28.6.2019 (cfr. doc. 22, 24, 24 b, 25, 25 a, 26 e 26 a);

Rilevato, quanto alla composizione del nucleo familiare dell'istante, che dalla documentazione in atti, risulta che la sig.ra convive presso la casa familiare sita in in mentre il marito è ristretto agli arresti domiciliari nella casa di abitazione della di lui madre (cfr. p. 13 rel. O.C.C.);

Rilevato che la domanda e la relazione del Gestore hanno ricostruito un monte debitorio complessivo di € 1.395.664,72 così composto:

- € 184.609,14: debito ipotecario e solidale vantato da nei confronti della ricorrente e del coniuge (doc. 15 a-e);
- € 1.030,26: debito, avente rango chirografario, solidalmente contratto dalla ricorrente e dal

- coniuge nei confronti di _____ per fido in conto corrente n. 0059511 (doc. 29);
- € 11.944,09: debito, avente rango chirografario, contratto dalla ricorrente nei confronti di _____ e ceduto alla _____ per finanziamento personale destinato all'acquisto dell'automobile _____ coinvolta nell'incidente di cui sopra e demolita (doc. 25a);
 - € 30.123,15: debito, avente rango chirografario, contratto dalla ricorrente nei confronti di _____ e ceduto alla _____ per finanziamento personale destinato al rifinanziamento di due precedenti finanziamenti così estinti e relativi all'acquisto della _____ e di arredi di casa (doc. 20);
 - altri debiti, contestati, derivanti dal contratto di assicurazione sottoscritto dalla ricorrente e dalla responsabilità ex art. 2054 comma III c.c. rispettivamente nei confronti dell'impresa assicuratrice e del proprietario dell'autoveicolo danneggiato nel sinistro di cui sopra:
 - € 1.166.100,00, richiesti da _____ la quale ha preannunciato l'intenzione di agire in rivalsa in forza del contratto di assicurazione per la r.c. auto stipulato dalla ricorrente, allegando di aver corrisposto agli eredi delle vittime la predetta somma e di vantare un corrispondente credito in rivalsa a causa dell'inoperatività della garanzia nel caso di sinistro causato da guida in stato di ebbrezza;
 - € 1.858,08, richiesti da _____ la quale ha preannunciato, nel caso di naufragio del tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, l'intenzione di agire per ottenere il risarcimento del danno cagionato al proprio autoveicolo;

rilevato che a tale monte debitorio debbono aggiungersi le spese prededucibili, fra le quali sono da ricomprendersi il compenso del difensore nel residuo indicato di € 729,56, il compenso dell'O.C.C. nel residuo indicato di € 5.301,39 e del Liquidatore, quest'ultimo da liquidarsi sull'attivo realizzato e sul passivo accertato dal liquidatore nei limiti previsti dal D.M. 202 DEL 2014;

rilevato che costituiranno esborsi prededucibili anche quelli da corrispondere allo stesso legale incaricato per l'assistenza nel procedimento di separazione consensuale, salvo ricorso al patrocinio a spese dello Stato;

rilevato che, secondo la proposta della ricorrente, la liquidazione dovrebbe essere sostenuta:

- dalla vendita da effettuarsi a cura del Liquidatore nominato del 50% dell'immobile di proprietà sito in _____

l'autorimessa censita al _____

Vani 5 rendita catastale € 387,34=, oltre _____

rendita catastale €. 30,99.=

- dal residuo del ricavato della vendita della roulotte
pari all'importo di € 4.240,00;
- dalla porzione del reddito netto mensile, pari ad € 1.815,00, non destinato al mantenimento suo e della sua famiglia e determinato dalla ricorrente e dal Gestore nella misura di € 100,00 mensili, sino al momento in cui la ricorrente manterrà il possesso della casa familiare;

rilevato che secondo quanto dichiarato e verificato dal Gestore il patrimonio della ricorrente non risulta composto da altre componenti, immobiliari o mobiliari, salva la disponibilità liquida sul conto corrente che al 31.12.2020 era pari ad € 2.149,83, ove confluisce lo stipendio e vengono disposti i pagamenti per le esigenze di vita;

rilevato che pertanto appare pacifica la situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con grave difficoltà di adempimento degli impegni venuti a scadenza;

rilevato, in particolare, che la presente situazione di difficoltà finanziaria risulta essere effetto di due eventi, ossia la separazione di fatto dal marito in data 23.5.2019 e l'incidente da egli causato nel giugno del 2019, evento quest'ultimo che ha determinato la difficoltà da parte del coniuge di continuare ad onorare gli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia e la quota di ratei mensili del mutuo fondiario e dei finanziamenti accessi dalla ricorrente, per esigenze comunque riconducibili alla famiglia;

rilevato che tale circostanza risulta confermata dall'analisi degli estratti conto compiuta dall'O.C.C., la quale ha rilevato che l'interruzione dei pagamenti rateali al creditore fondiario e ai finanziatori chirografari aveva inizio nel 2020, contestualmente all'interruzione dei pagamenti precedentemente disposti dal coniuge;

rilevato che in proposito la relazione del Gestore alle pagine 9 e 13 risulta congruamente motivata;

rilevato tuttavia che l'O.C.C. ha escluso che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori o comunque atti revocabili ai sensi dell'art. 2900 c.c.;

ritenuto che sebbene possa concordarsi sulla non revocabilità del trasferimento della roulotte, salvo verifica da parte del Liquidatore nominato della congruità del corrispettivo versato dall'acquirente, emerge che successivamente alla compravendita la ricorrente provvedeva a trasferire ai genitori parte dell'importo realizzato, nella misura di € 11.000 (doc. 23);

rilevato che, ad una valutazione incidentale e sommaria, tale atto appare a titolo gratuito e suscettibile di revoca ex art. 2900 c.c., in quanto non risulta avere causa onerosa e appare essere stato eseguito in un momento in cui la situazione finanziaria della ricorrente era già compromessa;

ritenuto tuttavia che, come già è stato sostenuto da questo Tribunale (cfr. Decreto 1.02.2021 est.

con motivazione che si condivide, all'esito dell'entrata in vigore delle modifiche alla l. n.3/2012 ad opera del d.l. n.137/20, come convertito dalla l. n.176/2020, l'art. 14 quinquies primo comma deve essere interpretato unitamente alla nuova disposizione introdotta all'art. 14 decies comma secondo (quanto meno nel testo in vigore sino all'entrata in vigore del Codice della crisi); questo significa che la presenza di atti in frode ai creditori non determina sempre l'inammissibilità della domanda, giacchè si è prevista la legittimazione del liquidatore all'esercizio delle azioni revocatorie, previa autorizzazione del Giudice, bensì solo nel caso in cui l'atto in frode sia stato posto in essere *"in prossimità o in vista del deposito della domanda"* di accesso alla liquidazione ovvero *"successivamente alla data di deposito della relativa domanda (allo stato da parte del solo debitore)";*

Rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato di essere ancora nella disponibilità del minor importo di € 4.240,00;

Ritenuto che pertanto la domanda di liquidazione appare comunque ammissibile purchè il liquidatore nominando proceda alla verifica circa l'esperibilità di azione revocatoria per il recupero della somma trasferita ai genitori o comunque si adoperi, con la collaborazione della ricorrente, per il recupero della somma trasferita, salva la dimostrazione documentale della destinazione delle predette somme ad esigenze alimentari o comunque di sostentamento del nucleo familiare ovvero al pagamento di spese legali;

ritenuto che il comportamento della ricorrente sarà tenuto in considerazione, unitamente agli altri elementi previsti dalla legge, al momento della futura decisione ex art. 14 *terdecies*;

preso atto altresì che nell'istanza e nelle relazioni dell'OCC viene stimato un fabbisogno di spesa mensile pari ad € 1.715,00, comprensivo di quanto necessario al sostentamento e alle esigenze di vita proprie e della figlia quindicenne, oltre che al pagamento delle spese condominiali (senza considerare il pagamento di un canone di locazione), inferiore rispetto alla soglia di valori ISTAT pari ad € 2.744,00, per un nucleo di due persone residenti nel Nord Ovest Italia;

Considerato che, tuttavia, in considerazione del necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e di quelle della ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che della necessità di procedere ad un'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nella l. 3/2012, come recentemente modificata, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 lett. b) come segue: dapprima determinando la soglia minima definita dalla legge per la fattispecie del debitore incapiente, rispetto al quale la normativa prevede che si valutino annualmente le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di

equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013; quindi verificando l'entità delle spese indicate dal ricorrente; da ultimo valutando il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare della ricorrente; considerato che l'importo previsto all'art. 14 quaterdecies per un nucleo familiare composto da due soggetti di cui un minore è pari ad € 1.323,88 mensili [$460,28 + \frac{1}{2} = 690,42$] x $[1,57 + 0,2]$ x 13 mensilità, diviso dodici;

considerato altresì che il quinto dello stipendio pignorabile nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare sarebbe pari ad € 363,00, con diritto a trattenere il residuo di € 1.452,00;

ritenuto che le spese indicate dalla ricorrente siano quasi tutte giustificate ma che in un'ottica di contenimento delle spese è necessario ricorso ad altre fonti di contribuzione al mantenimento della figlia minore, da parte tanto del marito quanto degli ascendenti, sia possibile determinare in € 1.500,00 mensili la somma esclusa dalla liquidazione per la destinazione alle esigenze della famiglia, somma che, si badi, risulta superiore a quella che la ricorrente avrebbe diritto di trattenere in ipotesi di pignoramento dello stipendio;

ritenuto di poter autorizzare la ricorrente a risiedere nella casa familiare sino alla data dell'aggiudicazione, momento nel quale la stessa dovrà aver già reperito una sistemazione alternativa, se possibile senza aggravio di spese per canoni di locazione, in considerazione della presenza di soggetti obbligati ad offrire alloggio temporaneo alla ricorrente e alla di lei figlia (cfr. artt. 433 e ss.) e, comunque, della possibilità di fare richiesta di un alloggio presso gli enti di pubblica assistenza;

Considerato che parte ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12bis, 14ter L. n. 3/12;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la presenza della documentazione di cui agli articoli 9 commi 2 e 3 della legge n. 3 del 2012;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa ed attendibile e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che la debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode in vista dell'apertura della liquidazione, fermo il dovere del liquidatore di esaminare la revocabilità degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni anteriori all'apertura della liquidazione secondo quanto dispone l'art. 14 – decies nuova formulazione;

Considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare credibile né, sulla base di una prima e sommaria valutazione, appare l'assunzione di obbligazioni bancarie colposa o sproporzionata rispetto alle capacità patrimoniali;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative ed ha concluso per la percorribilità della procedura di liquidazione;

Ritenuto di poter disporre l'apertura della procedura di liquidazione alle condizioni sovra esposte;

Ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale nella persona

professionista in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione dell'incarico, per la sua esperienza nella materia concorsuale ed esecutiva, con studio in

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore ex art. 14 quinquies comma 2 lett. a) della legge n. 3 del 2012 la

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 29.1.2021);

Ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

Esclude dalla liquidazione i beni di cui agli art. 545 e 514 c.p.c., nonché le somme necessarie per il mantenimento familiare fissate allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 quinquies lettera f) e 14 ter comma 5 lettera b) e 14 quaterdecies legge n. 3 del 2012 – nella misura di € 1.500 netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare;

Autorizza la debitrice a risiedere nell'immobile meglio individuato in parte motiva sino alla data dell'aggiudicazione;

Dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- 2) pubblichi il presente decreto sul sito internet del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano "Cittadino" con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti, a cura e spese del richiedente;

3) proceda:

- a. all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione);
- b. alla comunicazione ai creditori della data entro cui andranno presentate le domande di ammissione al passivo e della data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;
- c. a predisporre il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e a comunicarlo quindi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;
- d. ad elaborare un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
- e. a liquidare successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 novies.

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Monza, 11/08/2021

Il Giudice Designato
dott. Caterina Rizzotto

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA